

Codice A1816B

D.D. 7 gennaio 2021, n. 34

RD 523/1904. PI 6314. Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2997 del 02/09/19, per ripristino attraversamenti del torrente Mongia con condotta di adduzione sorgente Cava nei comuni di Lesegno e Mombasiglio. Richiedente ACDA (Azienda cuneese dell'acqua).



ATTO DD 34/A1816B/2021

DEL 07/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: RD 523/1904. PI 6314. Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2997 del 02/09/19, per ripristino attraversamenti del torrente Mongia con condotta di adduzione sorgente Cava nei comuni di Lesegno e Mombasiglio. Richiedente ACDA (Azienda cuneese dell'acqua).

In data 30/06/2020 la società ACDA Azienda cuneese dell'acqua spa – Cuneo, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2997 del 02/09/2019, per ripristino attraversamenti del torrente Mongia condotta adduzione sorgente Cava nei comuni di Lesegno e Mombasiglio;

considerato che gli interventi in progetto permangono i medesimi di cui all'autorizzazione idraulica originaria sopra citata, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Mongia, è ritenuta ammissibile la proroga dell'autorizzazione idraulica originaria di anni 1 (uno) dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto (nuova scadenza 02/09/2021);

vista la precedente autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con Determinazione Dirigenziale 2997 del 02/09/2019 con la quale veniva concesso, ai soli fini idraulici all'ing. Fabio Monaco in qualità di progettista di eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'originaria istanza;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904

- Dlgs 112/1998
- DGR 24/3/98 n. 24-24228
- LR 44/2000 art. 59
- LR 20/2002
- LR 12/2004
- Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004
- DD 1717/25.00 del 04/11/2005
- LR 37/2006
- DGR 5-5072 del 08/01/2007
- LR 23/2008 art. 17
- DGR 29/03/2010 n. 72-13725

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n° 2997 del 02/09/2019 rilasciata dallo scrivente Settore (scadenza prorogata sino al 02/09/2021).

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione e che, congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi dell'originaria autorizzazione, formano parte integrante della presente determinazione.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione in caso di variazione delle condizioni del corso d'acqua o nel caso in cui le opere stesse risultino in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del medesimo corso d'acqua.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe